V.

SCAVI E SCOPERTE FORTUITE.

Conferenza di Franz Pellati.

RA tutti i rami e le fonti dell'umano sapere, certo è nobilissima scienza quella che, attraverso le vestigia di età remotissime, i manufatti primitivi, i resti architettonici, le antiche iscrizioni, le monete e le svariate opere dell'arte si affatica pazientemente, diligentemente a ricostruire il quadro fin dove è possibile completo delle civiltà passate, a disvelarci le origini dell'umanità e il successivo suo progredire sui cammini che, per varia vicenda di oscurità e di grandezza, dovevano condurla alla fervida vita presente.

E, per ugual titolo, è nobilissimo il compito di portare alla luce, di conservare e di custodire quelle vestigia, quei frammenti, quelle opere, pietre miliari dell'umano cammino, segni viventi di una grande storia. Un tal compito di ricerca sistematica, di conservazione e di custodia è esercitato in Italia dal Ministero della Pubblica Istruzione, e per esso dalla Direzioue Generale delle Antichità e Belle Arti, che si vale alla sua volta di tutte le quattordici Soprintendenze agli scavi e ai musei del Regno. Ma questa azione centrale e regionale, per quanto esercitata con intelletto e con amore, sarebbe assai volte scarsamente efficace, se ad essa mancasse l'intervento diretto di organi locali, i quali, più facilmente edotti e più prontamente disposti a provvedere, curassero in una zona propria e ristretta gli alti fini comuni dello Stato e della Scienza. Di qui l'istituzione degli Ispettorati Onorari, istituzione veramente provvida sol quando in voi che ne siete investiti arda di calda fiamma il culto per tutto ciò che è bello ed antico, e all'entusiasmo sia veramente pari la sollecitudine paziente e continua.

Gli scavi, si è detto, hanno il nobile compito di ridare alla luce gli antichi memorabili avanzi, immobili e mobili, che hanno potuto sopravvivere alle ingiurie del tempo e degli uomini. Ma non è tutto. Gli scavi hanno oggi, anche, anzi hanno particolarmente l'intento più strettamente scientifico di risolvere, in base ad indagini archeologiche o stratigrafiche, un determinato problema paletnologico, topografico od antiquario, intento ben disinteressato, comechè esula da esso qualunque idea, pur legittima, di lucro.

Restituire all'ammirazione nostra una delle tante opere in cui le antiche genti hanno saputo imprimere o plasmare un loro proprio ideale di bellezza è certo impresa degnissima di encomio. Ma bisogna pur riconoscere che non è

questo un caso frequente. Il destino, per quella cecità che ne è l'attributo o per un suo amaro incomprensibile gioco, si compiace assai spesso a deludere le ricerche più sapienti, mentre suol condurre sopra l'opera d'arte più mirabile l'aratro o la zappa incosciente del contadino, il piccone del muratore o le querule onde del mare.

Tale fu il caso, negli anni a noi più vicini, della Niobide emersa dagli Orti Sallustiani e della misteriosa fanciulla bagnata dalle acque di Anzio, della stele di Antinoo, di Antoniano di Afrodisia e della danza marmorea di soavissime Baccanti alla via Prenestina, dell'Augusto pontefice in atto di celebrar sacri riti sotto la via Labicana e della Venere di Mondragone e delle tavole fittili veliterne e di mille altre gemme che adornano i nostri musei.

(*Fot. Mariani*).

Pompei, Via dell'Abbondanza (nuovi scavi).

Ma se è dolce gioia per l'occhio e per l'animo contemplare una mirabile forma, ben maggiore godimento per lo spirito è lo scoprire, per via di sapienti ricerche, una nuova pagina dell'umanità primitiva, il determinare le sedi dove le antichissime genti presero stanza, il riconoscere per quali forme e gradi di civiltà quelle genti sono passate, lo scoprire l'età o il carattere di qualche loro insigne monumento, il fare un nuovo passo in quel cammino che percorriamo a ritroso lungo il corso dei secoli per rintracciare nella oscura foresta le sorgenti e i zampilli donde è scaturito il sangue che scorre nelle vene del nostro popolo.

Ai fini amministrativi e ai termini della legge vigente 20 giugno 1909 le indagini archeologiche possono assumere i tre aspetti differenti di *scavi governativi, scavi privati autorizzati* e *scavi abusivi e clandestini;* in questa ripartizione non trovano posto le scoperte fortuite, che non muovono naturalmente da indagini di natura archeologica ed anche amministrativamente presentano quindi una speciale figura. Ma tanto negli scavi quanto nelle scoperte fortuite domina nella nostra legislazione, se purtroppo non ancora il principio, certo la tendenza riso-

luta e assoluta di considerare il sottosuolo archeologico come proprietà dello Stato.

È questo d'altra parte un principio che da tempo è stato riconosciuto altrove: esiste in Danimarca un antico diritto chiamato Danéfe in virtù del quale ogni oggetto esumato dal sottosuolo appartiene al Sovrano: per questo principio sino dal 1737 una ordinanza obbligava gli inventori a consegnare al fisco ogni scoperta senza diritto a indennità di sorta. Il principio era, per quei tempi, ancor molto severo e fu temperato nel 1752 con una nuova ordinanza che prometteva agli inventori il prezzo del valore intrinseco dell'oggetto scoperto cioè del valore materiale di esso, senza tener conto dei suoi pregi artistici e archeologici. Questa vecchia e sapiente norma non è certo estranea al

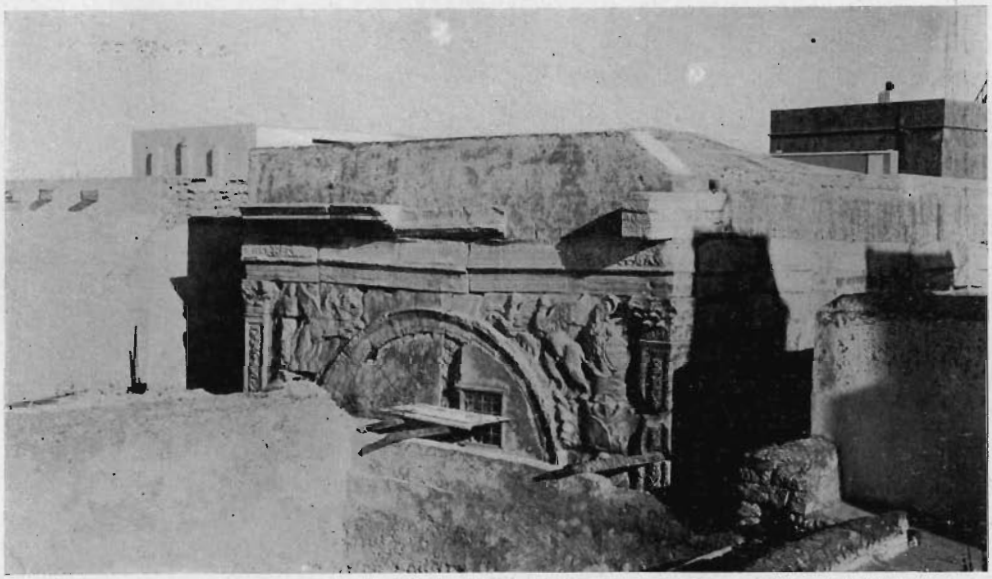

(*Fot. Aurigemma*).

Tripoli, L'Arco di Marc'Aurelio durante i lavori di sterro.

mirabile e forte sviluppo che hanno assunto in Danimarca le raccolte antiquarie nazionali.

Il principio della demanialità del sottosuolo archeologico è sancito pure nella legislazione turca coll'*iradé* imperiale 21 febbraio 1884, nella legge cretese del 18 giugno 1899, nella legge greca del 24 luglio stesso anno, e già molti anni prima si è provvidamente ma vanamente tentato di introdurlo in Italia col disegno di legge Coppino.

La questione della demanialità del sottosuolo archeologico è invero una delle più gravi e dibattute nel campo degli studi giuridici: da una parte perchè essa, riferendosi al patrimonio archeologico, coinvolge un prezioso interesse nazionale, e dall'altra perchè essa sembra attentare al diritto di proprietà che sta alla base delle odierne legislazioni. Diciamo subito che questo timore è infondato: una legge che dichiarasse la demanialità del sottosuolo archeologico gioverebbe anzi meglio a rafforzare che ad affievolire il diritto inviolabile delle proprietà private. La proprietà privata del sottosuolo archeologico è e dovrà sempre più essere così limitata e vorremmo dire rosicchiata dalle leggi poste a tutela degli interessi nazionali che finirebbe col costituire un diritto di pro-

luta e assoluta di considerare il sottosuolo archeologico come proprietà dello Stato.

È questo d'altra parte un principio che da tempo è stato riconosciuto altrove: esiste in Danimarca un antico diritto chiamato Danéfe in virtù del quale ogni oggetto esumato dal sottosuolo appartiene al Sovrano: per questo principio sino dal 1737 una ordinanza obbligava gli inventori a consegnare al fisco ogni scoperta senza diritto a indennità di sorta. Il principio era, per quei tempi, ancor molto severo e fu temperato nel 1752 con una nuova ordinanza che prometteva agli inventori il prezzo del valore intrinseco dell'oggetto scoperto cioè del valore materiale di esso, senza tener conto dei suoi pregi artistici e archeologici. Questa vecchia e sapiente norma non è certo estranea al

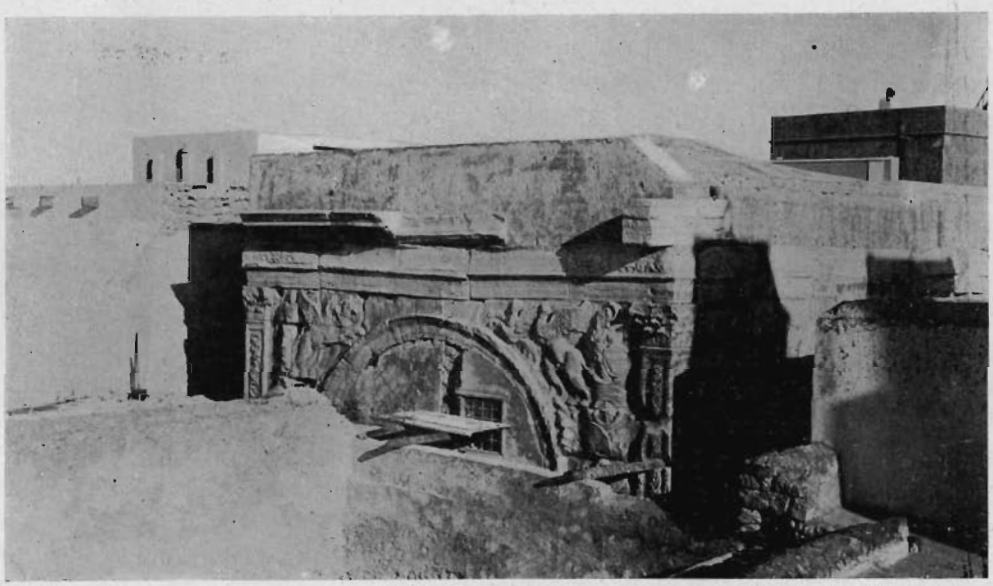

(*Fot. Aurigemma*).

Tripoli, L'Arco di Marc'Aurelio durante i lavori di sterro.

mirabile e forte sviluppo che hanno assunto in Danimarca le raccolte antiquarie nazionali.

Il principio della demanialità del sottosuolo archeologico è sancito pure nella legislazione turca coll'*iradé* imperiale 21 febbraio 1884, nella legge cretese del 18 giugno 1899, nella legge greca del 24 luglio stesso anno, e già molti anni prima si è provvidamente ma vanamente tentato di introdurlo in Italia col disegno di legge Coppino.

La questione della demanialità del sottosuolo archeologico è invero una delle più gravi e dibattute nel campo degli studi giuridici: da una parte perchè essa, riferendosi al patrimonio archeologico, coinvolge un prezioso interesse nazionale, e dall'altra perchè essa sembra attentare al diritto di proprietà che sta alla base delle odierne legislazioni. Diciamo subito che questo timore è infondato: una legge che dichiarasse la demanialità del sottosuolo archeologico gioverebbe anzi meglio a rafforzare che ad affievolire il diritto inviolabile delle proprietà private. La proprietà privata del sottosuolo archeologico è e dovrà sempre più essere così limitata e vorremmo dire rosicchiata dalle leggi poste a tutela degli interessi nazionali che finirebbe col costituire un diritto di pro-

prietà quasi nominale, vana apparenza e vuota maschera di un diritto che per pericolosa estensione analogica potrebbe recare veri e maggiori attentati alla proprietà privata.

È interesse di questa liberarsi del sottosuolo archeologico come di un arto inutile ed anzi nocivo, poichè essa riprenderà subito una fisonomia più ferma e più vera. La dichiarazione della demanialità del sottosuolo archeologico non ferisce il principio della proprietà privata perchè il sottosuolo archeologico non può essere oggetto delle proprietà medesime siccome non possono esserne oggetto ad esempio le fortezze od i fiumi, le navi o il lido del mare. Che vale il ricordare con Tito Livio che un tale Petilio s'ebbe pagati dal Senato di Roma i libri sacri di Numa trovati nel suo fondo? Che vale il ricordare la nota massima che porta la proprietà *usque ad sidera et usque ad inferos* se quella massima passata poi nel nostro Codice civile, si deve, ed è oggi provato, non ai giureconsulti romani ma a Cino da Pistoia? E quell'articolo del nostro Codice, l'art. 440, può anche restare, quando lo si completi col presupposto dell'avvenuta effettiva occupazione dello spazio aereo o del sottosuolo da parte del proprietario del suolo. La privata proprietà dunque non può scendere al disotto di quella parte che serve all'uso e al godimento normale della casa o del fondo.

D'altro canto bisogna pur riconoscere che una gran parte dei monumenti che scavi e scoperte rimettono di giorno in giorno alla luce, si riferiscono alla divinità o alla pietà dei defunti o alla vita pubblica degli antichi, cose dunque sacre, sante, religiose o pubbliche, cose fuori commercio che volger di anni o di secoli non poteva rendere appropriabili. Ma il carattere di pubblicità è anzi impresso dal tempo a tutti i monumenti e alle suppellettili antiche che lo scavo porta alla luce. Ogni minuscolo sassolino di cui la scienza possa valersi nella sua paziente e laboriosa ricostruzione del grande edificio della nostra storia passata entra incontrastabilmente nel dominio di tutta la nazione e nessuno può vantare su di essi un suo speciale diritto. Perizia di archeologo o fortuna d'eventi non debbono ridare alla luce i grandiosi resti di un foro, come il più piccolo frammento vascolare o epigrafico senza che lo Stato ne investa il suo patrimonio per quei fini che da essi possono trarre la scienza dell'antichità e la coltura artistica nazionale.

La legge nostra va, in ogni modo, diritta verso questo principio. Spetta quindi a noi tutti renderne il cammino più facile e spedito. E come in ogni atto di vendita o cessione a privati anche a titolo precario dei proprii beni, deve lo Stato includere la clausola della riserva dell'assoluta proprietà del sottosuolo archeologico, così debbono includere analoga clausola per i proprii beni anche le Amministrazioni Comunali e Provinciali, salvi sempre naturalmente i i diritti spettanti allo Stato.

Gli scavi abbiamo detto possono essere governativi, autorizzati ed abusivi ed oltre ad essi vi sono le casuali scoperte. Quanto più diretta ed esclusiva è sui primi l'azione dell'autorità centrale e della soprintendenza, tanto più importante ed efficace è o almeno dovrebbe essere sulle ultime l'azione degli ispettori onorari.

Non mi sembra il caso di indicare oggi a voi come, dove e quando abbiano preso inizio gli scavi. Forse nell'oscurità delle catacombe, quando già al secolo VII se ne traevano i corpi santi per trasferirli alla luce delle basiliche, forse più avanti quando si andava frugando per ogni dove a ricercare sarco-

fagi per il culto o marmi scritti o figurati per farne sassi e calcina; ma il primo a condurre scavi con intento scientifico, se si voglia prestar fede alle parole di Caio Silvano Germanico, poeta latino del cinquecento, sarebbe stato Raffaello. Egli infatti avrebbe concepito il proposito di far sterrare le fondamenta degli antichi edifici per rilevarne la pianta e riprodurla su tavole. La morte che così presto fermò il corso di quel sangue arso dall'amore e bruciato dalle fiamme dell'arte avrebbe anche quasi all'inizio spezzato quel proposito di scavi e di ricerche; ma sia questa verità o leggenda, soltanto nel secolo XVIII cominciarono veramente gli scavi sistematici e da allora si accrebbero e si accrescono man mano che alla scienza dell'antichità le nuove indagini dischiudono più

(*Fot. Aurigemma*).

Tripoli, Arco di Marc'Aurelio. — Particolare.

larghi e nuovi orizzonti. Dalle alpi alla costa Libica, e più oltre ancora a Creta, in Egitto e nella lontana Eritrea, è stato ed è tuttora un fervore d'indagini dove l'occhio esperto scruta con nobile ansia la punta feconda del piccone.

Dovunque ho detto, in questi ultimi anni si sono fatti scavi in Italia: al Palatino, al Foro Romano ed a Cuma, a Este ed a Locri, a Libarna e a Pitigliano, al Monte Cave e a Gonnesa, al Vho di Piadena ed a Sesto, a Verona ed a Terni, a Cere e a Leprignano, a Fiesole ed a Segni e a Licenza.

Mentre a Pompei e ad Ostia la vita degli antichi ci balza incontro dallo scavo sotto una forma ogni giorno più nuova, più vera e direi quasi più fresca e a noi più vicina, dal sottosuolo del misterioso Piceno, tra una dovizia inestimabile di ori e di gemme e di bronzi, tutta una serie di oscuri problemi della nostra archeologia primitiva ci si rischiara e si avvia verso una soluzione sicura. Ed oggi che, fra questo mirabile rifiorire di tutte le nostre energie nazionali, volere di popolo, virtù di Governo e valore di esercito hanno dato all'Italia nuove terre dell'Africa romana, anche là si va svolgendo tacitamente

ma con cura solerte un intenso lavoro di preparazione per togliere quelle zolle ad un forzato ed ingiusto oblìo e strapparne dalle viscere i tesori dell'arte e della scienza. Già l'Arco di Marco Aurelio è stato quasi interamente sterrato e isolato, già cogli oggetti qua e là rinvenuti due musei sono in formazione a Tripoli e a Bengasi: tutto un vasto programma d'indagini e di studi si va delineando e va prendendo forma concreta per accordi tra il Ministero e l'ispettore colà inviato in missione.

E non basta: per costituirsi una schiera sempre più esperta e valorosa di archeologi e di esploratori, alla già antica e ormai gloriosa scuola italiana di Archeologia in Roma il Ministero ha aggiunto un nuovo Istituto archeologico italiano in Atene. A queste due scuole possono ogni anno concorrere tutti i giovani laureati delle nostre facoltà di lettere i quali hanno modo così di ottenere un equo assegno per recarsi in Grecia a riscaldare il loro spirito innanzi a quel magico focolare di pura bellezza, a visitare le ultime meravigliose scoperte dell'Oriente antico e a partecipare essi stessi ai lavori di esplorazione in quel campo ormai nobilissimo per la scienza italiana che porta i nomi di Festòs, di Haghia Triada, di Prinià e di Gortina.

Le Soprintendenze ed i funzionari dello Stato specialmente designati, devono per legge attendere e vigilare a queste esplorazioni compiute dal Governo, senza con ciò escludere che talvolta gli Ispettori onorari possano essere anche chiamati a dar la loro opera in queste imprese scientifiche e in ogni caso possono sempre consigliarne alla Soprintendenza o al Ministero l'esecuzione. Potrei citare a voi più di un caso, anche recente, di validissimi aiuti prestati dall'Ispettore onorario all'opera delle Soprintendenze negli scavi governativi. E un altro còmpito spetta agli Ispettori onorari in questo ordine di ricerche, quello di far conoscere le disposizioni di legge ai privati, con i quali lo Stato deve quasi sempre entrare in rapporto; si eviteranno così quelle vane contestazioni che provengono il più delle volte da ignoranza o falsa interpretazione delle norme vigenti in materia e che la legge insegna a dirimere ma con procedure lunghe e fastidiose.

Due vie ha lo Stato per eseguire scavi archeologici in proprietà privata, in terreni cioè che non siano demaniali, semprechè bene inteso non si possa o non si voglia ricorrere ad un'intesa amichevole: o espropriarli per utilità pubblica, secondo le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, senza tenere alcun conto, nella stima, del presunto valore delle cose d'interesse archeologico che si ritenga potervesi rinvenire; o occuparli temporaneamente per mezzo di un decreto ministeriale che dichiari la convenienza delle ricerche. In questo secondo caso spetterà al proprietario del fondo un compenso per il lucro mancato e il danno emergente, oltre una concessione pari a un quarto del valore delle cose scoperte, ove lo Stato non preferisca rilasciare in luogo di tale quota in denaro ed anche in luogo del compenso dovuto, quando il proprietario ne faccia richiesta, una parte degli oggetti o la totalità, semprechè gli oggetti stessi siano del tutto inutili alle collezioni governative. Ma tutte le cose scoperte appartengono di diritto allo Stato. Questo importa tenere presente, perchè non raro è il caso che di essi i proprietari del suolo si ritengano comproprietari contro gli intendimenti del Governo e avanzino un preteso diritto di partecipare alla ripartizione in natura dei materiali archeologici. Il diritto di scelta appartiene allo Stato e la controversìa quindi legittimamente non può insorgere che nella misura del valore, e in caso di con-

testazione verrà determinata da una Commissione peritale nominata per metà dal privato e per metà dal Ministero.

Ma è ovvio che le esplorazioni archeologiche non possono e non debbono essere avocate interamente allo Stato. Vi sono anzitutto alcune ricerche rivolte a piccoli problemi locali che lo Stato non ha direttamente interesse a risolvere e che vogliono quindi essere lasciati alla iniziativa privata. D'altra parte lo Stato non può esprimere o soffocare uno dei maggiori movimenti dell'animo umano; l'aspirazione verso tutto ciò che i veli del mistero recingono, il desiderio di porsi innanzi alla sfinge e di interrogarne il muto viso impassibile; aspirazione e desiderio che condussero un giorno gli uomini a contemplare gli astri o a distillare magici filtri e che oggi li portano più spesso a turbare il

Caere, Vista della II via Sepolcrale, Vocab. Banditaccia.

millenario riposo delle tombe o a frugare tra le macerie e i rifiuti dov'ebbero stanza remotissime genti. Se dunque non si può negare in via di massima al privato, e, a fortiori, ad un ente pubblico, la facoltà di condurre scavi archeologici, si può però vietarla in determinati casi, limitarne l'esercizio e disciplinarlo rigidamente a tutela degli interessi legittimi della Nazione, Così è che nessuno scavo può essere condotto senza l'autorizzazione del Ministero e senza la vigilanza della relativa Sopraintendenza, mentre l'ente od il privato scavatore debbono scrupolosamente osservare tutte le norme imposte dalla Amministrazione nell'interesse della scienza, e soprattutto per impedire che lo scavo si risolva non in una impresa ispirata da intenti archeologici, paletnologici o topografici ma in una ricerca di oggetti antichi a scopo di traffico.

Per ottenere questa autorizzazione deve l'Ente od il privato presentare una domanda alla Sopraintendenza dove sia indicato esattamente il fondo, l'area da esplorarsi, la durata dello scavo, la persona designata a dirigerlo, e se del fondo egli non sia il proprietario deve anche produrre un atto regolare

che attesti il consentimento di esso. Nè giovi il dire che la richiesta d'autorizzazione vuol essere preceduta da qualche saggio preliminare per accertare se l'esplorazione sia opportuna e conveniente. A parte la considerazione che questi saggi di scavo possono facilmente mascherare e larvare una vera e propria ricerca, vige il principio, e vuol essere rispettato, che nessuno può affondare la zappa nel terreno a scopo archeologico senza una regolare licenza dell'autorità governativa.

Lo Stato dunque può anche vietare al privato il diritto di condurre uno scavo; solo il Ministero, intesa la Sopraintendenza, è giudice dell'opportunità di esso, in rapporto anche alla possibilità di curarne la prescritta vigilanza governativa, e alla convenienza di assumerne direttamente la esecuzione anzichè lasciarla al privato.

Altra limitazione prescritta dalla legge alla facoltà di condurre scavi è il diritto dello Stato di revocare la licenza già concessa non solo quando le norme imposte non siano state rispettate ma anche quando, per l'importanza dei risultati ottenuti, intenda il Governo di sostituirsi agli enti od ai privati nella iniziativa o nella prosecuzione dello scavo, dietro il rimborso delle spese da essi prima sostenute. Anche questa è una conseguenza del principio che non esiste da parte del privato alcun diritto allo scavo e che lo Stato può revocare per pubblico interesse una sua graziosa concessione. Sugli scavi non governativi la legge concede all'ente od al privato una metà delle cose scoperte od il prezzo equivalente, a scelta del Ministero; la legge non dice se si tratti di una quota in proprietà o di un diritto *sui generis*, quasi un compenso per il lavoro compiuto. Mentre la prima ipotesi sembra esclusa dal sistema generale della nostra legge e dal diritto di scelta che compete al Governo, essa parrebbe invece venir confermata dal diritto concesso al Ministero, sul conforme parere del Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti, di consentire che le cose scavate rimangano tutte *in proprietà* di Provincie o Comuni che siano proprietari di un Museo. Ma a voi, Signori, occorre ben ricordare che questa è per il Governo una facoltà e non un obbligo: laddove sono frequenti i casi di Comuni e di Provincie che chiedono al Ministero, quasi come un diritto loro spettante, la cessione ai Musei locali di tutto intero il materiale rinvenuto in uno scavo. Lo Stato solo è arbitro a giudicare se e cosa convenga di conservare alle proprie collezioni, e può quindi riservare a sè anche tutto il materiale scoperto, cedendo all'ente soltanto la metà del valore, come può concedere ai Musei locali, se gli sembri opportuno, una parte o la totalità delle suppellettili a titolo di temporaneo deposito.

Questa concessione però è irta di molte difficoltà e polemiche, le quali una vera e propria e logica risoluzione non possono avere se non giudicando caso per caso.

Veramente, come massima, sembra che si dovrebbe raccogliere nei musei regionali ogni suppellettile archeologica di qualche pregio od interesse che pervenga allo Stato per scavi, per acquisti o per doni, lasciando soltanto ai musei locali qualche duplicato o gli oggetti che per le sue raccolte non presentino veruno interesse. È naturale che per ogni regione lo Stato voglia offrire agli studiosi in un quadro unico e sin dove è possibile completo la storia delle varie fasi per le quali nella regione stessa, intesa nei suoi attuali confini, è passato l'umano incivilimento, in modo cioè che dal confronto dei materiali balzino allo sguardo le differenti civiltà così come esse si sono svolte e suc-

cedute per violenta sovrapposizione, per graduale compenetrazione o per gioco di lente e costanti influenze.

È però innegabile che due condizioni di fatto possono condure il Ministero, dietro parere del Consiglio Superiore, a tener conto anche dei desideri e delle necessità dei musei locali.

È chiaro anzitutto che molte suppellettili e oggetti artistici presentano un interesse maggiore e toccano meglio l'immaginazione e aiutano meglio la ricostruzione storica e ideale di un'antica civiltà, quando siano lasciati nel loro ambito, poichè nessuno può negare che la stessa natura del passaggio è talvolta d'integramento alla ricerca archeologica. La seconda condizione è la bellezza, il decoro, l'importanza, la cura del Museo locale, poichè spesse volte

Caere, Vista di due grandi tumuli sepolcrali, Vocab. Banditaccia.

ogni buona intenzione del Ministero si frange contro il modo scandaloso col quale sono tenuti i musei comunali e provinciali: spesso lerci, abbandonati, senza custodia, senza ordinamento, senza catalogo. Ed è degnissimo compito vostro, egregi ispettori, curare che i municipi non si limitino ad occuparsi del Museo solo quando si tratti di farne una festaiola inaugurazione, ma cerchino di tenerli in condizioni tali da fare onore e non disonore al paese. E ricordatevi che questa è forse una delle più efficaci ragioni perchè il Governo s'induca a lasciare sul posto alcune raccolte che altrimenti si vede e si vedrà costretto a internare nei musei governativi.

Ma più che agli scavi governativi o autorizzati, voi dovete, o Signori, portare le maggiori vostre cure e la vostra azione più intensa, sollecita e amorevole agli scavi abusivi e alle scoperte fortuite. Si degli uni che delle altre gli organi centrali e regionali dell'amministrazione archeologica soltanto ben di rado ne verrebbero informati, se voi stessi non ne date loro prontamente notizia. Senza le vostre cure, perchè tacerlo?, riescirebbe forse vana ogni opera di governo intesa ad estirpare l'erba maligna delle ricerche clandestine e dei nascosti

trafugamenti. Rigore di legge non giova, perchè pronto è l'inganno in eluderlo; l'azione del Ministero e quella pure delle Sopraintendenze son troppo lontane per essere sempre efficaci; le voci della coscienza individuale? il progresso della civiltà, della coltura? Ma a che giovano, se le classi più colte danno non di rado il male esempio alle umili. Ignorate forse che fu appunto una marchesa Gonzaga, Isabella di Mantova, colei che prima ci ha offerto l'esempio di sotterfugi nell'occultare e sottrarre, a dispetto delle costituzioni, un'antica tavola lapidea, indicando al suo agente in Roma le arti da usare nella bisogna « per respecto alli Conservatori ». Come vedete il mondo cammina, ma gli uomini non mutano.

Or dunque è a voi principalmente che lo Stato si affida per conoscere subito e in modo preciso gli scavi abusivamente condotti e le casuali scoperte di oggetti mobili o di resti monumentali. Appena, per regolare denunzia o per privata informazione, gli giunga notizia di essi, l'Ispettore onorario deve immediatamente darne avviso al Ministero o alle Sopraintendenze e nello stesso tempo recarsi sul sito, far sospendere lo scavo abusivo o lo sterro che ha dato luogo al casuale rinvenimento, redigere un accurato verbale che egli stesso e lo scavatore dovranno sottoscrivere, e assicurarsi che sia garentita la perfetta conservazione dei resti o degli oggetti trovati, finchè la competente Sopraintendenza non abbia, entro i trenta giorni prescritti, emanate le disposizioni opportune: nel caso degli scavi clandestini, egli potrà anche valersi dei funzionari di polizia giudiziaria per l'accertamento del fatto e il sequestro degli oggetti; e potrà poi, in caso di urgenza, consentire, autorizzare o ordinare la rimozione degli oggetti quando ciò sia necessario per garentirne la sicurezza, secondo che la legge prescrive; ma dovrà pure tener presente che, ove seri pericoli non vi contrastino, la conservazione in sito è sempre la preferibile, almeno finchè la Sopraintendenza competente non abbia per speciali circostanze diversamente disposto.

Nè basta. Ove l'Ispettore onorario possa presumere che per le intemperie, per i movimenti del terreno, per il procedere di contigui lavori agricoli od edilizi o per altre eventuali ragioni la fisonomia dello scavo, del rudere o dell'oggetto abbia a mutare, egli dovrà subito trarne appunti descrittivi e misure e farne eseguire una riproduzione fotografica o quanto meno un disegno, per conservare di essi una esatta memoria meglio che non possa fare una semplice per quanto accurata descrizione.

Di tutti questi mezzi deve dunque sapersi valere l'Ispettore onorario, sia per l'eventualità che dalla Sopraintendenza gli venga affidata la direzione o la sorveglianza di uno scavo, sia per far fronte ai doveri che gli competono nel caso degli scavi abusivi e delle scoperte fortuite. Deve saper redigere un giornale di scavo, coll'elenco numerato degli oggetti o dei gruppi di oggetti quotidianamente rinvenuti, e deve pure saper redigere, in forma scientificamente corretta, un rapporto sintetico per le *Notizie degli scavi*. Sintetico, vale a dire conciso e sobrio; senza digressioni non strettamente richieste dalle esigenze della descrizione ed illustrazione del soggetto, e meglio riservate a pubblicazioni speciali che ognuno potrà fare poi in altra sede, data sempre, s'intende, la debita precedenza alle *Notizie degli scavi*. Dove esistono repertori tipologici, come ad esempio quelli del Reinach, le descrizioni potranno semplificarsi mediante opportuni riferimenti ai repertori stessi.

È desiderabile che il più spesso possibile la fotografia venga in sussidio alla descrizione, indicando tuttavia sempre di quali tra le fotografie l'autore ritiene indispensabile la riproduzione. Le fotografie dovranno essere possibilmente nitide e stampate in quelle carte che meglio si prestano alla riproduzione zincotipica. Queste speciali raccomandazioni mi vengono suggerite dal Prof. Emanuele Loewy, il quale fa parte autorevolmente del Comitato di redazione delle *Notizie degli scavi*, presieduto dall'On. Bernabei.

Tale pubblicazione che è un vanto per lo Stato italiano e che è destinata ad informare mensilmente ed esattamente gli studiosi intorno ai nuovi scavi e alle scoperte avvenute in Italia, non è la sola a cui la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti dia le sue cure. V'è pure il *Bollettino d'Arte*, creato

Ostia, Porta principale.

dal Comm. Ricci, che è destinato ad illustrare i nuovi incrementi che avvengono nei Musei e nelle Gallerie italiane, i nuovi restauri monumentali, gli scavi condotti all'estero dalle nostre missioni e così via. E v'è il Catalogo, ora iniziato, delle Opere d'Arte, e v'è il nuovo Elenco degli Edifici monumentali, distinto per provincie. E presso la Direzione Generale esiste ancora una Biblioteca Archeologica ed Artistica, che raccoglie anche e particolarmente le monografie di città e di regioni italiane, e che sta per diventare una delle migliori tra le biblioteche speciali, ed un ricchissimo archivio fotografico di monumenti e di opere d'arte, questo pure istituito dal Comm. Ricci, non appena preposto alla Direzione Generale. Quello che qui si è fatto per tutta Italia, sarebbe bello ed utile che voi faceste per i limiti ristretti della vostra zona: raccogliere presso di voi o presso il Museo o la Biblioteca locale quanto più è possibile di pubblicazioni e di fotografie a illustrazione dei monumenti, degli scavi, delle opere di antichità e d'arte che vi circondano. Ciò non esige un forte dispendio, ma soltanto la sollecitudine amorosa che pone il collezionista sempre pronto al-

l'evento fortunato per accrescere la sua raccolta. Mi si perdoni questa parentesi e ritorno ai trovamenti fortuiti.

La ripartizione di essi spetta al Ministero, sulla proposta che la Sopraintendenza vorrà trasmettergli a visita compiuta. Al proprietario del fondo verrà rilasciata come sempre la metà di essi od il prezzo equivalente, ma su tale metà gravano per intero i diritti riconosciuti dal codice all'inventore. Se dunque l'inventore e il proprietario del suolo son due distinte persone, essi dovranno dividersi in parti uguali la metà concessa dal Governo al privato od all'ente proprietario del suolo; toccherà cioè a ciascuno un quarto dell'intero valore. Ma l'inventore, è bene ripeterlo, può chiedere la sua quota soltanto al proprietario del suolo; nessuna azione gli compete verso lo Stato.

Voi vedete quanto cammino ha fatto la legge. È bensì vero che nell'antico Granducato di Toscana, per un rescritto imperiale del 21 agosto 1750, lo Stato aveva su ogni trovamento il diritto ad un terzo, spettando gli altri due terzi all'inventore e al proprietario, in parti uguali. Ma nella legge italiana del 1902, che precedette l'attuale, lo Stato aveva su gli scavi privati il diritto soltanto ad un quarto del valore, e tale diritto, nel silenzio della legge, gli era persino contestato per le scoperte fortuite, con una giurisprudenza incerta e spesso contraddittoria.

Come è vietato condurre scavi nel sottosuolo senza una regolare autorizzazione del Ministero o della Sopraintendenza, così nessuno scavo può essere condotto lungo il lido o nella spiaggia del mare senza un secondo permesso da parte dell'Autorità marittima locale, alla quale od al sindaco dovrà pure essere denunziato qualunque rinvenimento di oggetti nel fondo del mare o lungo il lido.

La nostra legge è giustamente e rigidamente severa contro i suoi contravventori; oltre ad una multa ed alla rifusione dei danni, in tutto o in parte irreparabili, essa sancisce la confisca in favore dello Stato di tutti gli oggetti rinvenuti per abusiva ricerca e di quelli fortuitamente scoperti e non regolarmente denunziati. Questa norma che viene a costituire un nuovo e legittimo passo nel cammino della demanialità del sottosuolo archeologico, è oggi applicata costantemente meglio che pel passato dall'autorità giudiziaria, perfettamente conscia che più di un'astratta norma persuade e ammonisce l'esempio di una meritata condanna.

E il tesoro delle nostre passate memorie è cosa troppo santa e preziosa per non essere salvato e custodito con cura indefessa e inesorabile. Ma il reprimere non basta; occorre prevenire, e per la prevenzione il Ministero fida su di voi, perchè soltanto a voi è possibile se non sempre facile il farlo. Ciò potrà costarvi qualche sacrificio, ma nell'accettare l'onorevole carica che degnamente rivestite non vi mosse certo un senso di vana ambizione sibbene uno spirito di amore e di riverenza verso quel trono di antiche grandezze, sul quale da un millenario volger di secoli siede la nostra Italia, e che in questo anno medesimo ha veduto rinverdire e rifiorire le sue gloriose ghirlande.

Non basta bunque che raccogliate con cura per trasmetterle al Ministero le notizie dei nuovi trovamenti. Vi occorre seguire, per quanto le vostre forze lo consentano, il movimento agrario ed edilizio nella zona del vostro Ispettorato.

Dovunque il sottosuolo si presenti archeologicamente fecondo voi dovrete invigilare sull'apertura di nuove arterie cittadine, sulla costruzione di nuovi edifici, sull'inizio di nuova imprese di coltura agricola. Se v'è minaccia che

questi lavori possano recar danno alla scienza, l'Ispettore deve informarne subito il Ministero perchè questo, all'occorrenza, ponga i divieti, le limitazioni o le norme che la scienza stessa consiglia e la legge consente. Se pericolo immediato non esiste l'Ispettore deve seguire, sia pure indirettamente, lo svolgersi e il compiersi dello sterro per intervenire prontamente quando la zappa urti contro la pietra iscritta, l'urna fittile o il bronzo.

Senza questa assidua vigilanza, l'azione dell'Ispettore quasi sempre si frangerebbe contro l'incuranza, se pur non anche contro l'astuzia e la frode. Perocchè quanto voi non fareste lo faranno gli antiquarii avidi, esperti, sguinzagliati come segugi in caccia di buona preda. Sia dunque a voi la carità di patria più forte che in essi l'amore dell'indebito lucro, e dico non a caso più forte perchè la vostra cura vigilante deve sconfiggere e sconfessare la loro fine malizia. Di questa malizia potrei citare infiniti esempi, ma basterà uno per tutti. In una borgata prossima a una nostra città cospicua, un modesto agricoltore, coltivando il suo piccolo fondo, rinvenne una tomba antichissima con i resti del suo ricco corredo. Un antiquario lo seppe e dalla città vicina piombò rapido sopra il villano offrendogli una piccola somma in cambio di quei cocci spezzati.

Il villano per istintiva diffidenza esitava. Ma in quel mentre, spargendosi per la borgata, giunse a lui la notizia che dalla stessa vettura postale che aveva portato l'antiquario, era disceso in paese un Ispettore del Governo che recava l'ordine di sequestrare il trovamento e chiederne la confisca. Tremò il contadino di perdere anche uno scarso profitto e subito cedette al mercante ogni cosa per il poco denaro che gli era offerto.

Il finto Ispettore non era altri che il figlio stesso dell'antiquario e alla sera essi, nel tornare assieme in città, si dividevano il peso dei ricchi frammenti vascolari e forse la gioia del tiro giocato al villano e allo Stato.

La cosa poi si riseppe e giustizia fu fatta.

Abbiate dunque sempre l'occhio in vigilia, l'orecchio in ascolto e lo spirito pronto, come innanzi a un'assidua minaccia. So bene che nulla vi rende lo Stato in moneta per quest'opera di abnegazione costante, ma ne avrete la gratitudine; e poi, se altrimente fosse, dove potreste voi trovare la gioia e l'orgoglio santissimo di aver lavorato per la gloria maggiore del vostro paese non per trarne profitto, ma per fare omaggio di voi stessi alla Patria?